

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 37498

Reg. Int. n. 21

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO SINTEL: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA. CODICE CIG 73142050E9. VERBALE DI GARA. PRIMA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio, ore 9,50 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3356 del 22/12/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa (importo massimo spendibile € 604.744,86 + I.V.A. di cui € 588.500,00 + I.V.A a base d'asta ed € 16.244,86 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (20/2/18 h.12,00) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 87 offerte.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei



(Antonella Sabatini e Monica Zappa).

Sono, inoltre, presenti i Sigg. De Maria Demetrio della Nuova Ises e Musabelli Altin della Via Vai Road.

Dopo aver aver verificato la validità della firma digitale, si procede, come previsto dalla Sezione V pag. 15 del disciplinare di gara, ad individuare il metodo che verrà adottato per il calcolo della soglia di anomalia, tramite sorteggio effettuato direttamente dalla piattaforma Sintel.

Viene sorteggiato il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera e) coeff. 0,9, del D.Lgs. n. 50/16.

Si procedere poi alla valutazione della "Busta Amministrativa", in ordine alfabetico, riscontrando quanto segue:

1. 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. di SANNICOLA (LE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
2. A.S.S.O. S.R.L. di FORLI' (FC) - dal modello Art. 80 presentato risulta che sono stati annullati:
 - il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione "che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:"
 - il punto C.4) contenente la seguente dichiarazione "che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, per quanto a conoscenza del dichiarante, non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su



richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”
da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa
“barrato” entrambe le richiamate dichiarazioni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
AMMESSA.

3. AGV APPALTI SRL di ROMA (RM) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
4. ALFA SRL di MASER (TV) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
5. ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. di PADENGHE SUL GARDA (BS) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
6. ANTONINO CHILLE' SRL di SAPONARA (ME) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA. Verrà richiesto al concorrente di produrre copia del documento di identità dell'Amministratore Unico Sig.ra Concetta Mancuso, sottoscrittore dell'autocertificazione Mod.Art.80.
7. ARIS SRL di FAVARA (AG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

Alle ore 10,45 lasciano la seduta di gara i Sigg. De Maria e Musabelli

8. BRAFER SEGNALETICA SRL di NAPOLI (NA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
9. CI.GI.ESSSE SRL di MASERA' DI PADOVA (PD) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
10. CICAS SRL di NAPOLI (NA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
11. CIMS SRL di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.



12. CMS SRL di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base delle seguenti motivazioni:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Zurich Insurance PLC n. 862A3458):

1) prevede la durata di “almeno 180 giorni ... o quella maggiore o minore prevista dal bando” mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, “la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta”;

2) non è firmata digitalmente dal garante come richiesto, a pena di esclusione dal punto 1 pag. 2 del disciplinare di gara.

Poichè sussiste un principio di prova della sottoscrizione in quanto la garanzia è stata inserita come documento scansionato, verrà richiesto di produrre la polizza firmata digitalmente dal garante nonché di integrare la richiamata cauzione con un’appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l’estensione della stessa al termine di efficacia dell’offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

Dalle ore 11,15 partecipa alla seduta di gara il Sig. Osvaldo Pacchiana con delega della Segnal System s.r.l.

13. CO.PAN s.r.l. di CAPURSO (BA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

14. CONSORZIO CIRO MENOTTI di RAVENNA (RA) e consorziata esecutrice TECNOLOGIE E MOBILITA' SOC. COOP. di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

15. DELTA SEGNALETICA S.R.L. di FALCONARA MARITTIMA (AN) - dal modello Art. 80 presentato risulta che sono stati annullati:



- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:”

- il punto C.4) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, per quanto a conoscenza del dichiarante, non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa “barrato” entrambe le richiamate dichiarazioni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
AMMESSA.

16. DICATALDO SABINO di BARLETTA (BT) in avalimento con COFIM SRL di POZZUOLI (NA) - dal modello Art. 80 presentato dall'ausiliata risulta che è stato annullato:

- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:”

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa “barrato” la richiamata dichiarazione.



Rispetto ai contenuti del contratto di avalimento prodotto in gara, il concorrente viene ammesso con riserva al fine di verificare l'idoneità dell'atto negoziale e la conformità dello stesso alle prescrizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Verrà richiesto al concorrente di produrre il documento "Passoe", che riporti sia l'impresa ausiliata che l'ausiliaria e sia sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di entrambe le imprese

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

17. ECOTRAFFIC SRL di GUIDIZZOLO (MN) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

18. EFPEPI SRL di CAVASO DEL TOMBA (TV) - dal modello Art. 80 presentato risulta che è stato annullato:

- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione "che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:"

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa "barrato" la richiamata dichiarazione.

La cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Elba Assicurazioni S.p.A. n.1195307) non è firmata digitalmente dal garante come richiesto, a pena di esclusione dal punto 1 pag. 2 del disciplinare di gara. Si provvederà al controllo delle firma digitale nel sito della società garante con il codice controllo riportato sulla polizza.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.



AMMESSA.

19. ELSIS S.R.L. di ROMA (RM) - documentazione e dichiarazioni regolari.

AMMESSA.

20. EMMEA TRADE & SERVICE SRL di FORLIMPOPOLI (FC) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

21. EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI S.R.L. di SONCINO (CR) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n.G435/00A0708169) non è firmata digitalmente dal garante come richiesto, a pena di esclusione dal punto 1 pag. 2 del disciplinare di gara.

Poichè sussiste un principio di prova della sottoscrizione in quanto la garanzia è stata inserita come documento scansionato, verrà richiesto di produrre la polizza firmata digitalmente dal garante.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

22. ERRECI SEGNALETICA SRL di L'AQUILA (AQ) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. N005/00A0707991) prevede la durata di "almeno 180 giorni, o quella maggiore o minore prevista dal bando" mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, "la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta". Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l'estensione della stessa al termine di

efficacia dell'offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

23. EUROSTRADE SEGNALETICA SRL di ALBESE CON CASSANO (CO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

24. FABIANA COSTRUZIONI SRL di CANCELLO ED ARNONE (CE) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- con riferimento alla procedimento penale pendente dichiarato dal legale rappresentante, verrà richiesto di produrre copia degli atti penali al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni sui contenuti del provvedimento e sulla fattispecie oggetto di condanna ai sensi dell'art. 80, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

Alle ore 13,05 il Presidente sospende le operazioni di gara.

Alle ore 14,00 riprendono le operazioni di gara.

25. G. & G. S.R.L. di ANGOLO TERME (BS) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

26. GISKA SRL di ROMA (RM) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

27. GUBELA S.P.A. di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

28. I.B.R.S. S.R.L. di CATANZARO (CZ) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

29. I.T. S.R.L. di SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) - dal modello Art. 80 presentato risulta che è stato annullato:

- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione "che nei



confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:"

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa "barrato" la richiamata dichiarazione.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
AMMESSA.

30. IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S. di MONREALE (PA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

31. INFRAVIE S.R.L. di BRIENZA (PZ) - dal modello Art. 80 presentato risulta che è stato annullato:

- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione "che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:"

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa "barrato" la richiamata dichiarazione.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
AMMESSA.

32. INTERTRAFFIC 2000 SRL di NAPOLI (NA) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la ricevuta di pagamento del contributo all'A.N.A.C. prodotta, è relativa ad una gara con CIG 7330269955.



Verrà, pertanto, richiesto di produrre la ricevuta di pagamento relativa alla gara in oggetto CIG 73142050E9, precisando che il pagamento deve essere stato effettuato prima del termine di presentazione dell'offerta (ore 12,00 del 20/2/2018), diversamente il concorrente verrà escluso.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

33. ISEA S.R.L. di FRAGAGNANO (TA) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base delle seguenti motivazioni:

1) la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Sara Assicurazioni S.p.A. n. 54/19766FA) prevede la durata di "180 giorni... ovvero quella maggiore o minore richiesta nel bando" mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, "la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta". Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l'estensione della stessa al termine di efficacia dell'offerta pari a 360 giorni.

2) rispetto alla risoluzione contrattuale dichiarata in sede di gara, verrà richiesto di produrre allo scrivente servizio gare copia del provvedimento di risoluzione adottato dalla Provincia di Brindisi, producendo, inoltre, idonea documentazione a comprova dell'esistenza di un giudizio pendente come autocertificato (RG n. 3807/2016).

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

34. ISO LINE S.R.L. di GALATONE (LE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.



35. ISOV SRL di PESSANO CON BORNAGO (MI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

Alle ore 15,35 il Presidente sospende le operazioni di gara precisando che la data della successiva seduta sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di SINTEL e agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



Ing. Carlo Nicola Casati



I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 47092

Reg. Int. n. 27

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO SINTEL: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA. CODICE CIG 73142050E9. VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di marzo, ore 14,50 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3356 del 22/12/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa (importo massimo spendibile € 604.744,86 + I.V.A. di cui € 588.500,00 + I.V.A a base d'asta ed € 16.244,86 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (20/2/18 h.12,00) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 87 offerte;
- che nel corso della seduta del 27/2/18 (verbale Prot. n.37498) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai primi 35 concorrenti e all'ammissione con riserva di alcuni

partecipanti;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale e ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma Sintel.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa).

E', inoltre, presente il Sig. Luciano Dellavalle con delega della Segnal System s.r.l.

Si prosegue nella valutazione della "Busta Amministrativa", in ordine alfabetico, riscontrando quanto segue:

36. ITAL SEM S.R.L. di NAPOLI - documentazione e dichiarazioni regolari.
AMMESSA.

37. ITEMA SRL di CASAGIOVE (CE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA. Verrà richiesto al concorrente di produrre copia del documento di identità dell'Amministratore Unico Sig. Vittorio Elia, sottoscrittore dell'autocertificazione Mod.Art.80, nonché di produrre il frontespizio dell'istanza di partecipazione della gara, con applicata marca da bollo da € 16,00 annullata con la data di apposizione, come richiesto dal punto 4 pag. 5 del disciplinare di gara.

38. J.L. GROUP S.R.L. di NARDO' (LE) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Groupama



Assicurazioni S.p.A. n. G162/00A0708498) prevede la durata di “almeno 180 giorni, o quella maggiore o minore prevista dal bando” mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, “la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta”. Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un’appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l’estensione della stessa al termine di efficacia dell’offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

39. LA TECNOPUBBLICA SRL di CASALMORANO (CR) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
40. LASER S.R.L. di TERRASINI (PA) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:
 - il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.3) oppure C.4) del Mod. Art.80. Verrà, pertanto, richiesto di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

41. LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. di MARTIGNANA DI PO (CR) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
42. MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L. di MARINO (RM) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
43. MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C di TORGIANO (PG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
44. MFR SRLU di MONTEPULCIANO (SI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.



45. MULTISERVICE S.A.S. di CAMPOCHIARO (CB) in R.T.I. con IMPR. ART. REPITO MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO S.A.S. di CARBOGNANO (VT) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base delle seguenti motivazioni:

1) l'Impresa mandante Repiti Matteo s.a.s. non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.3) oppure C.4) del Mod. Art.80. Si chiede, pertanto, di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara;

2) l'istanza di partecipazione (OrdinariaSegnaletica_DICH) e l'autocertificazione Mod. Art. 80 prodotte dalla mandante Impr. Art. Repiti Matteo s.a.s. sono state rese dal Legale Rappresentante Sig. Repiti Raniero ma sono firmate digitalmente da Repiti Marco. Si chiede, pertanto, di produrre dette autocertificazioni firmate digitalmente dal soggetto che le ha rese.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

46. NUOVA FISE SRL di GALATONE (LE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

47. NUOVA ISES SRL di MILANO - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

48. NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC di GROTTAZZOLINA (FM) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

49. NUOVA TRE ESSE S.R.L. di ROMA - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

50. ONGARO S.R.L. di CALDOGNO (VI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

51. OVAS SRL di LEINI' (TO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.



52. PADANA SRL di TOMBOLO (PD) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
53. PENTA SIGNAL SRL di CASERTA (CE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA. Verrà richiesto al concorrente di produrre copia del documento di identità dell'Amministratore Unico Sig. Sergio Piccolo, sottoscrittore dell'autocertificazione Mod.Art.80, nonché di produrre il frontespizio dell'istanza di partecipazione della gara, con applicata marca da bollo da € 16,00 annullata con la data di apposizione, come richiesto dal punto 4 pag. 5 del disciplinare di gara.
54. PLASTISIGNAL S.R.L. di ROMA - dal modello Art. 80 presentato risulta che è stato annullato:
- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:”
- da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa “barrato” la richiamata dichiarazione.
- Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
55. PROGETTO SEGNALETICA SRL di CAMPOGALLIANO (MO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
56. PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL di POZZOLENGO (BS) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
57. RESEARCH CONSORZIO STABILE di NAPOLI in avvalimento con CONPAT



SCARL - il concorrente viene ammesso con riserva al fine di valutare la conformità del contratto di avvalimento alle prescrizioni dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. (verrà espletata una istruttoria interna). Inoltre, lo stesso viene ammesso con riserva in merito alla risoluzione contrattuale dichiarata, rispetto alla quale verrà avviato il contraddittorio.

Alle ore 18,20 il Presidente sospende le operazioni di gara e ne fissa la prosecuzione alle ore 9,30 del giorno 15/3/2018, incaricando il Servizio gare di darne comunicazione ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di SINTEL e agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Nicola Casati

I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 48060

Reg. Int. n. 29

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO SINTEL: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA. CODICE CIG 73142050E9. VERBALE DI GARA. TERZA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di marzo, ore 9,30 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3356 del 22/12/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa (importo massimo spendibile € 604.744,86 + I.V.A. di cui € 588.500,00 + I.V.A a base d'asta ed € 16.244,86 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (20/2/18 h.12,00) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 87 offerte;
- che nel corso delle sedute del 27/2/18 (verbale Prot. n.37498) e del 13/3/18 (verbale Prot. n.47092) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai primi 57 concorrenti e



all'ammissione con riserva di alcuni partecipanti;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale e ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma Sintel.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa).

Si prosegue nella valutazione della "Busta Amministrativa", in ordine alfabetico, riscontrando quanto segue:

58. RIBONI SEGNALETICA SRL di SANTO STEFANO LODIGIANO (LO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
59. S.C.A.E. di SEGRATE (MI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
60. S.I.O.S.S. S.R.L. di RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
61. SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS di OSPITALETTO (BS) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
62. SEG.MA. VERNICI SRL di CIVITELLA PAGANICO (GR) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:
 - la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. N107/00A0707917) prevede la durata di "almeno 180 giorni, o quella maggiore o minore prevista dal bando" mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, "la



validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta". Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l'estensione della stessa al termine di efficacia dell'offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

63. SEGNAL BRIXIA di BRESCIA (BS) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

64. SEGNAL SYSTEM S.R.L. di SPELLO (PG) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della CBL Insurance n.387725/PV) prevede una somma garantita di € 5.890,00 pari al 1% dell'importo dell'appalto (€ 588.500,00) senza gli oneri per la sicurezza.

Sul punto l'A.N.A.C. ha precisato che il calcolo del 2 per cento relativo alla cauzione provvisoria (1 per cento in caso di riduzione 50%) deve essere effettuato sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'appalto, ivi compreso l'importo relativo agli oneri di sicurezza. L'importo dei lavori è quello complessivo dell'intervento e gli oneri di sicurezza sono parte dell'importo dell'intera opera o lavoro da appaltare: l'individuazione separata dei costi della sicurezza, introdotta dal D.Lgs. n. 494/1996, rileva esclusivamente ai fini di evidenziare detta voce, sulla quale l'appaltatore non può effettuare alcun ribasso, a garanzia e tutela dei lavoratori" (cfr., parere Anac n. 29/2010 e deliberazione n. 45/2007).

Verrà, pertanto, richiesto di produrre un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, che preveda la somma garantita di € 6.047,45



pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 604.744,86),
come previsto dal punto 1 pag.3 del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

65. SEGNALERHO SRL di SETTIMO MILANESE (MI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
66. SEGNALETICA DCF S.A.S. di LIMATOLA (BN) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
67. SEGNALETICA GENERALE SALENTO S.R.L. di NARDO' (LE) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base delle seguenti motivazioni:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. G162/00A0708524) prevede la durata di “almeno 180 giorni, o quella maggiore o minore prevista dal bando” mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, “la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta”. Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un’appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l’estensione della stessa al termine di efficacia dell’offerta pari a 360 giorni.

2) con riferimento alla condanna non definitiva dichiarata, verrà richiesto di produrre copia della Sentenza n. 980/2014 del Tribunale di Lecce I sezione Penale Monocratica e copia della Sentenza della Suprema Corte con la quale è stato disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, comprovando lo stato di “pendenza” del suddetto precedente penale. Si precisa che saranno garantite la riservatezza delle informazioni giudiziarie fornite e la



protezione dei dati oggetto di tutela in materia di privacy.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

68. SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & C. S.N.C. di CONSELVE (PD) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
69. SEP SRL di RACCONIGI (CN) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:
- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della SACE BT S.p.A. n. 1687.00.27.2799731899) prevede la durata di “almeno 180 giorni... ovvero quella maggiore o minore richiesta dal bando” mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, “la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta”. Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un’appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l’estensione della stessa al termine di efficacia dell’offerta pari a 360 giorni.
- Inoltre l’autocertificazione OrdinariaSegnaletica_Art.80 prodotta, non è corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, come richiesto dal punto 5 pag. 9 del disciplinare di gara. Verrà, pertanto, richiesto di produrre il documento di identità del Sig. Marco Tuninetti.
- Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.
70. SEVEN SERVICE SRL di NAPOLI - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
71. SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.



72. SIAS S.P.A. di DARFO BOARIO TERME (BS) - il concorrente viene ammesso con riserva in merito ai provvedimenti di condanna riportati dal cessato dalla carica di Legale Rappresentante. Si terrà conto dell'istruttoria in corso per la "procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione segnaletica luminosa dei passaggi pedonali protetti" Verbale prot. n.43188 del 7/3/18.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

73. SIBESTAR SRL di TORRE BOLDONE (BG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

74. SIMOS SERVICE SRL di GUALDO CATTANEO (PG) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della Elba Assicurazioni S.p.A. n. 1203121) prevede la durata di "almeno 180 giorni o quella maggiore indicata nel bando" mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, "la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta". Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l'estensione della stessa al termine di efficacia dell'offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

75. SION SRL di GELA (CL) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- l'importo della cauzione provvisoria presentata è di € 4.845,00 pari allo 0,801% del costo dell'opera, ma l'impresa non ha prodotto le certificazioni di qualità necessarie per usufruire della riduzione

del 50% (ISO 9001) e del 20% (ISO 14001), come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16.

Dalla SOA prodotta risulta il possesso della certificazione ISO 9001 necessaria per usufruire della riduzione del 50% dell'importo della polizza, verrà, pertanto, richiesto di produrre la certificazione ISO 14001 necessaria per usufruire dell'ulteriore riduzione del 20% dell'importo della polizza o in alternativa di produrre un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, che preveda la somma garantita di € 6.047,45 pari all'1% dell'importo complessivo di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

76. SOCIETÀ COOPERATIVA SEGNALARSI di MACERATA CAMPANIA (CE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
77. SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL di CASTELGOMBERTO (VI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
78. TAMBURRINI ALESSANDRO SRL di ROMA - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
79. TEAM SIGNAL S.R.L. di CASALPUSTERLENGO (LO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
80. TECNO PARKING di SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
81. TES SPA di VEDELAGO (TV) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.
82. TRAFFITEK di BOLOGNA (BO) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:
 - il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.3) oppure C.4) del Mod. Art.80. Si chiede, pertanto, di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett.



B) del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

83. TRIVENETA SRL di SALZANO (VE) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della HDI Assicurazioni S.p.A. n. 0943404217) prevede la durata di “almeno 180 giorni salvo quella maggiore o minore prevista nel bando” mentre la lex specialis di gara - alla sezione I punto 1 del disciplinare - ha espressamente richiesto, a pena di esclusione, “la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta”. Verrà, pertanto, richiesto di integrare la richiamata cauzione con un’appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l’estensione della stessa al termine di efficacia dell’offerta pari a 360 giorni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

84. VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL di DUE CARRARE (PD) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

85. VFG SRL di MEDICINA (BO) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- la cauzione provvisoria presentata in gara (polizza della CBL Insurance n. 391574/PV) prevede una somma garantita di € 5.885,00 pari al 1% dell’importo dell’appalto (€ 588.500,00) senza gli oneri per la sicurezza.

Sul punto l’A.N.A.C. ha precisato che il calcolo del 2 per cento relativo alla cauzione provvisoria (1 per cento in caso di riduzione 50%) deve essere effettuato sull’importo complessivo dei lavori posto a base d’appalto, ivi compreso l’importo relativo agli oneri di

sicurezza. L'importo dei lavori è quello complessivo dell'intervento e gli oneri di sicurezza sono parte dell'importo dell'intera opera o lavoro da appaltare: l'individuazione separata dei costi della sicurezza, introdotta dal D.Lgs. n. 494/1996, rileva esclusivamente ai fini di evidenziare detta voce, sulla quale l'appaltatore non può effettuare alcun ribasso, a garanzia e tutela dei lavoratori" (cfr., parere Anac n. 29/2010 e deliberazione n. 45/2007).

Verrà, pertanto, richiesto di produrre un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, che preveda la somma garantita di € 6.047,45 pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 604.744,86), come previsto dal punto 1 pag.3 del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

86. VIA VAI ROAD SRL SU di ROMA - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

87. VIS MOBILITY S.R.L. di SANTA SOFIA (FC) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.1) oppure C.2) del Mod. Art.80 avendo prodotto detto modello mancante della pag. 3. Verrà, pertanto, richiesto di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

Alle ore 13,15 il Presidente sospende le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Ing. Carlo Nicola Casati



I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 91682

Reg. Int. n. 52

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO SINTEL: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA. CODICE CIG 73142050E9. VERBALE DI GARA. QUARTA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di maggio, ore 10,30 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperta al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3356 del 22/12/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa (importo massimo spendibile € 604.744,86 + I.V.A. di cui € 588.500,00 + I.V.A a base d'asta ed € 16.244,86 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (20/2/18 h.12,00) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 87 offerte;
- che nel corso delle sedute del 27/2/18 (verbale Prot. n.37498) e del 13/3/18 (verbale Prot. n.47092) e del 15/3/18 (verbale Prot. n.48060) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei



concorrenti e all'ammissione con riserva di alcuni di essi;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale e ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma Sintel.

Si precisa che si procederà allo scioglimento delle riserve, rinviando l'apertura delle offerte economiche ad una successiva seduta pubblica da stabilire.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio Gare.

E', inoltre, presente il Sig. Osvaldo Pacchiani della società Mondo Appalti.

Il Presidente comunica le determinazioni in merito alle ammissioni con riserva e precisamente:

CMS SRL - il concorrente ha prodotto la polizza della Zurich Insurance PLC n. 862A3458 firmata digitalmente da garante e appendice di precisazione da cui risulta che la garanzia ha validità di 360 giorni.
AMMESSO.

DICATALDO SABINO in avvalimento con COFIM SRL: - preso atto che il concorrente, sprovvisto del requisito richiesto ai punti III.2.1 del bando e 5 del Disciplinare di Gara (qualificazione nella categoria SOA OS10 class. II), ha dichiarato di avvalersi dell'attestazione SOA per la



categoria OS 10 in possesso dell'impresa COFIM S.r.l.;

- dato atto che il contratto di avalimento prodotto in sede di gara contiene una elencazione di mezzi aziendali (“..... eventualmente, minuteria betoniera, motocarriola, recinzioni e 1 autovettura” cfr. art. 2) e di beni (...“Asfalto, calce, stabilizzato, cunette, pozzetti”...) messi a disposizione dall'ausiliaria non adeguati rispetto alle prestazioni e ai lavori richiesti per l'esecuzione dell'appalto in argomento;

- considerato che l'oggetto del presente appalto è costituito da lavorazioni riconducibili all'esecuzione di interventi per il ripristino della segnaletica stradale non luminosa (orizzontale e verticale) così come previsto dall'art. 1 commi 3.1 e 3.2 del Capitolato Speciale di Appalti e che per l'esecuzione sono richieste strumentazioni idonee alla posa in opera di segnaletica orizzontale in vernice premiscelata a solvente, ovvero in materiale elastoplastico ovvero in materiale colato a freddo e/o a caldo quali macchine traccialinee nonché strumentazioni idonee alla posa in opera di segnaletica verticale;

- evidenziato, pertanto, che la tipologia di strumenti/attrezzature e beni messi a disposizione per l'esecuzione non sono pertinenti ai lavori in argomento in quanto si riferiscono ad altre attività non previste dalla natura e dall'oggetto dell'appalto;

- rilevato, inoltre che i mezzi sono stati messi a disposizione solo “eventualmente”;

- atteso che, ancorché siano state meramente elencate le risorse, il contratto è carente dell'individuazione delle esatte funzioni delle stesse e di quelle che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata;



- rilevato, inoltre, che il contratto di avvalimento si limita ad una mera elencazione di beni, mezzi e risorse senza la specifica indicazione delle modalità con cui concretamente verrà messo a disposizione il requisito SOA (organizzazione, tecniche operative, prassi, vincolo giuridico del prestito del personale, elementi qualificanti l'esperienza ecc.);

- considerato inoltre che, quando oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui il concorrente è privo, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale - comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse - che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione;

- considerato che le procedure ad evidenza pubblica sono finalizzate ad individuare un operatore economico in possesso delle competenze idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste e che per tale ragione il contratto di avvalimento deve riportare la specificazione dei requisiti forniti;

- dato atto che l'Istituto del soccorso istruttorio, nella fattispecie in esame, non trova applicazione stante l'esigenza che il contratto di avvalimento sia valido fin dall'origine, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume;

sulla base delle motivazioni sopra evidenziate, questa stazione appaltante ritiene il contratto di avvalimento prodotto non conforme alla documentazione di gara e alla normativa in materia, inidoneo a far acquisire all'impresa concorrente la qualificazione mancante e insufficiente a garantire la concreta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.



Pertanto, ai sensi dell'art. 89 c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa Di Cataldo Sabino viene esclusa dalla gara.

EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI - il concorrente ha prodotto la polizza della Zurich Insurance PLC n. 862A3458 firmata digitalmente da garante. AMMESSO.

ERRECI SEGNALETICA SRL - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. N005/00A0707991 da cui risulta che la garanzia viene prorogata sino al 19/02/2019. AMMESSO.

FABIANA COSTRUZIONI SRL: rispetto alla pendenza penale dichiarata dal concorrente (di cui è stata fornita la prova della pendenza R.G. n. 4392/2016 con produzione di verbale di udienza in cui il Giudice ha disposto la rinotifica del Decreto Penale e rinvio all'udienza del 21/5/2018), effettuata l'istruttoria, si ritiene che la tipologia di precedente penale non rientri tra le casistiche stabilite dall'ANAC nelle Linee Guida n. 6 Aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con deliberazione di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017 di reati pendenti da considerare ai fini dell'ammissione. AMMESSO

INTERTRAFFIC 2000 SRL - il concorrente ha prodotto la ricevuta di pagamento del contributo all'A.N.A.C. relativa alla gara in oggetto CIG 73142050E9, da cui risulta che il pagamento è stato effettuato prima del termine di presentazione dell'offerta. AMMESSO.

ISEA S.R.L. - il concorrente ha prodotto:

1) l'appendice alla polizza della Sara Assicurazioni S.p.A. n. 54/19766FA da cui risulta che la garanzia ha validità per 360 giorni;

2) in merito al provvedimento di risoluzione contrattuale dichiarato in sede di gara,

- tenuto conto del dato letterale di cui all'art. 80, lett. c) del D. Lgs. n.



50/2016;

- rilevato che per espressa previsione normativa, l'esclusione dalla procedura è applicabile solo nel caso in cui la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione per significative carenze nell'esecuzione non sia stata contestata in giudizio;

- considerato che, nella fattispecie in esame, il concorrente ha contestato in giudizio il provvedimento di risoluzione (risulta comprovato agli atti il Giudizio R.G. n. 3807/2016 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi);

- dato atto del prevalente orientamento giurisprudenziale (da ultimo TAR - Lazio - Latina n. 24/2018 e TAR - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale *“non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito”*;

il concorrente viene AMMESSO.

J.L. GROUP S.R.L. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. G162/00A0708498 da cui risulta che la garanzia ha validità di almeno 360 giorni. AMMESSO.

LASER S.R.L. - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art.80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

MULTISERVICE S.A.S. in R.T.I. con IMPR. ART. REPITO MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO S.A.S. - l'impresa mandante ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art.80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara ed ha prodotto



l'istanza di partecipazione (OrdinariaSegnaletica_DICH) e l'autocertificazione Mod. Art. 80 firmate digitalmente dal Legale Rappresentante Sig. Repiti Raniero. AMMESSO.

RESEARCH CONSORZIO STABILE in avvalimento con CONPAT SCARL: 1) preso atto che il concorrente, sprovvisto del requisito richiesto ai punti III.2.1 del bando e 5 del disciplinare di gara (qualificazione nella categoria SOA OS10 class. II), ha dichiarato di avvalersi dell'attestazione SOA per la categoria OS 10 in possesso dell'impresa CONPAT SCARL;

- dato atto che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara contiene una elencazione di mezzi, attrezzature e beni (.....avvitatore, livella lase e alluminio, con, chiave dinamometrica, rotella tagli tubi, filettatrice, sonda, flex hilti, kit frese, riduttore di pressione, cavalletto, lampade stradali, imbracature, scale, trabattelli, polifusore manuale, demolitore, martello perforatore, scanalatore, saldatrice, maschere, aspirapolvere, tassellatori, smergliatrice, Pistole per ancorante chimico ecc...) messi a disposizione dall'ausiliaria non adeguati rispetto alle prestazioni e ai lavori richiesti per l'esecuzione dell'appalto in argomento;

- considerato che l'oggetto del presente appalto è costituito da lavorazioni riconducibili all'esecuzione di interventi per il ripristino della segnaletica stradale non luminosa (orizzontale e verticale) così come previsto dall'art. 1 commi 3.1 e 3.2 del Capitolato Speciale di Appalto;

- rilevato che per l'esecuzione sono richieste strumentazioni idonee alla posa in opera di segnaletica orizzontale in vernice premiscelata a solvente, ovvero in materiale elastoplastico ovvero in materiale colato a freddo e/o a caldo quali macchine traccialinee nonché strumentazioni



idonee alla posa in opera di segnaletica verticale;

- evidenziato, pertanto, che la tipologia di strumenti/attrezzature e beni messi a disposizione per l'esecuzione non sono pertinenti ai lavori in argomento in quanto si riferiscono a altre attività non previste dalla natura e dall'oggetto dell'appalto;

- atteso che, ancorchè siano state meramente elencate le risorse, il contratto è carente dell'individuazione delle esatte funzioni delle stesse e di quelle che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata;

- rilevato, inoltre, che il contratto di avvalimento si limita ad una mera elencazione di beni, mezzi e risorse senza la specifica indicazione delle modalità con cui concretamente verrà messo a disposizione il requisito SOA (organizzazione, tecniche operative, prassi, vincolo giuridico del prestito del personale, elementi qualificanti l'esperienza ecc.);

- considerato inoltre che, quando oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui il concorrente è privo, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale - comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse - che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione;

- considerato che le procedure ad evidenza pubblica sono finalizzate ad individuare un operatore economico in possesso delle competenze idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste e che per tale ragione il contratto di avvalimento deve riportare la specificazione dei requisiti forniti;

- dato atto che l'Istituto del soccorso istruttorio, nella fattispecie in



esame, non trova applicazione stante l'esigenza che detti contratti siano validi fin dall'origine, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume;

sulla base delle motivazioni sopra evidenziate, questa stazione appaltante ritiene il contratto di avalimento prodotto non conforme alla documentazione di gara e alla normativa in materia e inadatto a far acquisire all'impresa concorrente la qualificazione mancante e insufficiente a garantire la concreta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 89 c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Consorzio Stabile RESEARCH in avalimento con CONPAT SCARL viene escluso dalla gara.

2) Inoltre, visto l'art. 80, c. 5 lett. c) del D. lgs. n.50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni (...) qualora: (...) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (...)";

- Richiamate le Linee guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1293 del dicembre 2016 e aggiornate con Delibera di Consiglio n. 1008 dell'11/10/2018, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un



precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", in particolare il paragrafo 2.1, ai sensi del quale:

"II. Ambito oggettivo

2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

2.1.1 Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto.

2.1.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina

2.1.1.2 Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

2.1.1.3 In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:



1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;
5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06)";

- Vista la dichiarazione resa in sede di gara dal concorrente concernente la risoluzione del contratto di appalto "Recupero e risanamento di elementi strutturali e non in Palazzo Arese Borromeo" posta in essere dal Comune di Cesano Maderno nei confronti del Consorzio Stabile RESEARCH - consorziata esecutrice Kairos Restauri S.r.l., impugnata dinanzi al Tribunale Civile di Monza;

- Vista la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Monza n. 3563 pubblicata il 7/12/2017 che ha confermato la legittimità del provvedimento di risoluzione emesso del Comune di Cesano Maderno;



- Richiamata la propria nota Prot. 51198 del 20/3/2018 di avvio del contraddittorio, indirizzata al Consorzio Stabile RESEARCH e la nota di riscontro dello stesso;
- Ritenuto,
 - che il Consorzio Stabile RESEARCH - consorziata esecutrice Kairos Restauri Srl abbia tenuto comportamenti gravi di inadempimento contrattuale, quali mancato inizio lavori in termini di “inerzia nel dare impulso ai lavori oggetto di appalto (sono mancate tutte le attività preordinate all'effettivo avvio dei lavori: quali la trasmissione del programma operativo dei lavori aggiornato, richiesta di occupazione suolo pubblico e altre autorizzazioni, richiesta di subappalto per la posa del ponteggio, trasmissione di indagine e schede tecniche di restauro a firma di restauratore abilitato, ecc.) e che tale inerzia oltre che ingiustificata, si è protratta nonostante i ripetuti solleciti dell'Amministrazione per un periodo superiore per la completa esecuzione dell'opera”;
 - che per le suddette motivazioni il Tribunale Civile di Monza, nella richiamata sentenza n. 3563/2017, ha definito l'inadempimento come grave;
 - che tali comportamenti legittimano a dubitare dell'affidabilità del concorrente, e ciò anche alla luce delle citate Linee Guida n. 6, che individuano fattispecie e comportamenti valutabili ai fini del giudizio di gravità;
 - valutato, inoltre, che, la risoluzione contrattuale, risulta confermata dal Tribunale Civile di Monza con Sentenza n. 3563 del 7/12/2017;
 - ritenute che le misure di self- cleaning adottate (“richiesta chiarimenti da parte dei soci fondatori al Presidente dell'epoca attribuendole la



responsabilità dell'accaduto; invito alla dimissione; diminuzione delle quota di proprietà della Kairos Restauri S.r.l. dal 17,92% al 9,90%; sostituzione direttore tecnico e nuovo regolamento per l'esecuzione lavori") non sono sufficienti a superare la causa di esclusione in quanto le misure indicate risultano generiche e indimostrate, manca la prova dell'adozione di comportamenti concreti di carattere tecnico e organizzativo idonei a prevenire recidive, non è stata effettuata alcuna azione di risarcimento del danno, né interventi significativi di rinnovazione societaria;

- ritenuto, pertanto, che il Consorzio Stabile RESEARCH, abbia tenuto comportamenti gravi e rilevanti, rendendosi colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, e che, pertanto, ricorra la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, il Consorzio Stabile RESEARCH in avvalimento con CONPAT SCARL viene escluso dalla procedura "Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa".

Si comunica che relativamente al motivo di esclusione di cui al precedente punto 2 (art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016), verrà fatta segnalazione all'A.N.A.C. con riferimento al Consorzio Stabile RESEARCH.

SEG. MA. VERNICI S.R.L. - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Groupama Assicurazioni S.p.A. n. N107/00A0707917 da cui risulta che la garanzia ha validità di 360 giorni. AMMESSO.

SEGNAL SYSTEM S.R.L. - il concorrente invitato, con nota prot. 51207/2018, a produrre un'appendice in aggiunta alla polizza della CBL Insurance n.387725/PV, che preveda la somma garantita di € 6.047,45

pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 604.744,86), ha prodotto una nuova polizza della Groupama Assicurazioni di importo corretto e riportante tutte le condizioni previste dal punto 1 pag.3 del disciplinare di gara in quanto l'attività assuntiva della CBL Insurance è stata bloccata dalla Central Bank of Ireland come da comunicazione della IVASS. AMMESSO.

SEGNALETICA GENERALE SALENTO S.R.L. - Il concorrente non ha riscontrato la richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016. ESCLUSO.

SEP SRL - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della SACE BT S.p.A. n. 1687.00.27.2799731899 da cui risulta che la garanzia ha efficacia per 360 giorni e copia del documento di identità del Sig. Marco Tuninetti. AMMESSO.

SIAS S.p.A. - come indicato nel verbale di gara prot. n. 48060 del 15/3/2018, per l'istruttoria in merito al presente concorrente si è conto dell'istruttoria espletata relativamente alla "procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione segnaletica luminosa dei passaggi pedonali protetti". Pertanto, acquisiti i chiarimenti in merito al precedente penale dichiarato in capo **OMISSIS** cessato, preso atto della pena **OMISSIS** e della circostanza che il **OMISSIS**

si ritiene il precedente penale dichiarato non dotato di elementi di gravità tali da incidere negativamente sull'affidabilità dell'impresa. AMMESSO.

SIMOS SERVICE SRL - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della Elba Assicurazioni S.p.A. n. 1203121 da cui risulta che la validità della garanzia deve intendersi di 360 giorni. AMMESSO.

SION SRL - il concorrente ha prodotto la certificazione ISO 14001, in corso di validità, necessaria per usufruire dell'ulteriore riduzione del 20% dell'importo della polizza. AMMESSO.

TRAFFITEK - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.4) del Mod. Art.80, come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B). AMMESSO.

TRIVENETA SRL - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza della HDI Assicurazioni S.p.A. n. 0943404217 da cui risulta che la validità della garanzia deve intendersi pari a 360 giorni. AMMESSO.

VFG SRL - il concorrente invitato, con nota prot. 51227/2018, a produrre un'appendice in aggiunta alla polizza della CBL Insurance n. 391574/PV, che preveda la somma garantita di € 6.047,45 pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 604.744,86), ha prodotto una nuova polizza della Groupama Assicurazioni di importo corretto e riportante tutte le condizioni previste dal punto 1 pag.3 del disciplinare di gara in quanto l'attività assuntiva della CBL Insurance è stata bloccata dalla Banca Centrale d'Irlanda come da comunicazione della IVASS del 19/2/18. AMMESSO.

VIS MOBILITY S.R.L. - il concorrente ha reso la dichiarazione di cui alla lettera C.1) del Mod. Art.80 come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara. AMMESSO.

Si da atto che l'Impresa ANTONINO CHILLE' SRL ha prodotto copia del documento di identità della Sig.ra Mancuso Concetta, l'Impresa ITEMA SRL ha prodotto copia del documento di identità del Sig. Vittorio Elia e il frontespizio dell'istanza di partecipazione con applicata marca da bollo da € 16,00 e l'Impresa PENTA SIGNAL SRL ha prodotto copia del documento di identità del Sig.Sergio Piccolo e il frontespizio dell'istanza



di partecipazione con applicata marca da bollo da € 16,00.

L'apertura delle offerte economiche viene rinviata ad una successiva seduta pubblica da stabilire.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Nicola Casati



I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

